

ORDINANZA N.7/2026/ANE

SERVIZIO HEMS PRESSO AEROPORTO DI BELLUNO

Il Direttore della Direzione Territoriale Nord-Est,

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA** la nota ENAC-PROT-23/06/2026-0100417-A con la quale comunicava l'individuazione dell'Aeroporto di Belluno quale struttura idonea a consentire i decolli e gli atterraggi dell'elicottero designato a svolgere il servizio HEMS;
- VISTA** la nota ENAC-PROT-01/07/2026-0104990-A con la quale la società Avincis Aviation Italia S.p.A. inviava la lettera di operazioni richiesta dalla scrivente Direzione con nota ENAC-ANE-30/06/2026-0103311-P;
- ATTESO** che nella predetta lettera di operazioni Avincis Aviation Italia S.p.A. dichiara che il servizio opererà nel periodo compreso tra il 04 luglio ed il 20 settembre 2026;
- VISTO** la nota del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri – 14° Nucleo Elicotteri – Belluno del 03 luglio 2026 (CC-STV37230-0002047-03/07/2026) con la quale veniva comunicato che le operazioni di Avincis Aviation Italia S.p.A. presso l'aeroporto di Belluno non comportano profili di criticità interferenti con l'attività istituzionale del predetto Reparto;
- VISTO** il parere del Team di Sorveglianza ENAC di Avincis Aviation Italia S.p.A., il quale non ha ravvisato elementi ostativi o pregiudicanti la safety delle operazioni, che risultano previste anche in concomitanza fra HEMS e attività di volo a vela;
- VISTO** il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Belluno adottato con ordinanza n. 41/2021;
- CONSIDERATA** la necessità di continuare a garantire l'operatività del servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno anche al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali alla salute pubblica;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto di Belluno.

Art. 2

Operatività aeroportuale

1. Il decollo e l'atterraggio dell'elicottero impegnato nel servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno è garantito secondo quanto previsto dalla procedura allegata "Procedure Operative per voli HEMS Avincis Aviation Italia S.r.l.".
2. La suddetta Procedura Operativa è allegata alla presente Ordinanza e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Forme di pubblicità

1. La Direzione Aeroportuale Nord-Est provvederà a dare pubblicità alla presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, www.enac.gov.it

Art. 4

Rispetto dell'Ordinanza

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Eventuali trasgressioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5

Decorrenza e validità

1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 06 luglio 2026 e ha validità sino al 20 settembre 2026.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore.

Venezia, 06/07/2026

Il Direttore

Scolpati

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.)

Allegato

1. Procedure Operative per voli HEMS Avincis Aviation Italia S.r.l.